

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2162

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NAPOLITANO FRANCESCO, FORTINI, PITZALIS, BARONI, CALVETTI,
BRANDI, RIPAMONTI, CASTELLUCCI, TITOMANLIO VITTORIA,
SANGALLI, DI NARDO, ABATE**

Presentata il 10 marzo 1965

**Modifica alla legge 5 dicembre 1964, n. 1268, relativa alla delega al
Governo per il conglobamento del trattamento economico del perso-
nale statale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 5 dicembre 1964, n. 1268, il Governo è stato delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, recanti norme sul trattamento economico del personale in attività di servizio ed in quiescenza delle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compreso quello di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1963, n. 20, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli 2, 3, 4 e 5.

L'applicazione della citata legge ha richiamato l'attenzione dei proponenti su una questione delineatasi nel corso della discussione svoltasi avanti ai due rami del Parlamento relativamente all'indennità di buonuscita.

Va preliminarmente rilevato che di questa si parla già nella relazione governativa, ove risulta messo in evidenza lo sfavorevole trattamento fatto agli impiegati dello Stato, rispetto agli impiegati degli enti parastatali.

Per questi ultimi in vero il fondo per la buonuscita è formato senza concorso alcuno degli impiegati, mentre gli statali vi concorrono in ragione del 50 per cento.

Nonostante il contributo mensilmente versato, l'indennità di buonuscita corrisposta agli statali è stata di molto inferiore a quella liquidata ai parastatali.

Il Governo si è quindi premurato di ridurre la disparità di trattamento. Intanto con la legge n. 1268 del 5 dicembre 1964 una nuova disparità si è manifestata tra gli stessi impiegati dello Stato, in quanto con l'ultimo comma dell'articolo 2 è statuito che dal 1° gennaio 1965 l'indennità di buonuscita dovuta al personale statale sarà liquidata sulla base di un ventesimo dell'ottanta per cento della misura annua dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile.

Invece nel successivo articolo 3 comma settimo è detto che con decorrenza dal 1° marzo 1966 sarà disposta l'elevazione dell'indennità di buonuscita ad un importo pari all'ottanta per cento di una mensilità lorda dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile.

Pertanto gli impiegati dello Stato collocati a riposo dal 1° gennaio 1965 al 28 febbraio 1966, riceveranno una indennità di buon-

scita notevolmente inferiore a quella che sarà corrisposta a coloro che andranno in quiescenza dal 1° marzo 1966.

Eppure tutti gli impiegati che andranno in quiescenza tra il giorno dell'entrata in vigore della legge (1° gennaio 1965) e il 28 febbraio 1966 continueranno a versare per il fondo di buonuscita lo stesso contributo, così come gli impiegati che saranno collocati a riposo dopo il 1° marzo 1966, percependo

però questi ultimi una indennità di buonuscita notevolmente maggiore.

Così evidente disparità di trattamento fu messa in evidenza durante la discussione svolta avanti ai due rami del Parlamento e formò oggetto di due ordini del giorno accolti come raccomandazione dal Governo.

Premesso quanto innanzi vi sottoponiamo, onorevoli colleghi, la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'indennità di buonuscita spettante al personale delle amministrazioni dello Stato, prevista dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, sarà corrisposta, in egual misura, al personale statale che sarà collocato a riposo dal 1° gennaio 1965 al 28 febbraio 1966.

La relativa spesa graverà sui fondi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 9 della predetta legge.